

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

RELATIVO ALLA VENDITA DEL MATERIALE SUGHEROSO ESTRAIBILE DALLA SUGHERETA COMUNALE LOCALITÀ "SA TUPPA"

ART. 1

Il Comune di Orune, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ e della Determinazione del _____ n. ____ del _____, mette in vendita mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete e nelle circostanze di tempo e di luogo specificate nell'avviso d'asta, il sughero maturo ritraibile dalle piante radicate nella sughereta di proprietà comunale sita nella località "**Sa Tuppa**" ricadente in agro di Orune e sottoposte a vincolo idrogeologico, costituenti un lotto a sé stante con materiale del tipo sughero gentile e sugherone, così come identificabile al successivo art. 20 del presente capitolato. I limiti perimetrali della sughereta risultano materializzati con linea gialla continua nell'allegata planimetria catastale e corografia in scala 1:4.000

ART. 2

La vendita è fatta in un unico lotto a corpo e non a misura; la relativa aggiudicazione avverrà con le procedure e modalità prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità dello stato.

E' fatto obbligo all'ente proprietario di trasmettere copia dell'avviso d'asta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

ART. 3

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento e il trasporto del sughero estratto, nonché tutti i lavori all'uopo occorrenti e prescritti dal presente Capitolato d'Oneri, a spese e conto propri senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta a ragione di qualsivoglia causa prevista o fortuita, ovvero di forza maggiore. Il Comune appaltante, all'atto della consegna, non garantisce né la quantità né la qualità del prodotto sugheroso estraibile assumendo l'obbligo della indicazione del sito e dei relativi limiti di confine.

ART. 4

Non possono essere ammessi alla gara d'asta:

- coloro che versino in stato di lite, contestazioni o vertenza giudiziaria con l'ente appaltante per qualsivoglia motivo;
- coloro che non abbiano corrisposto all'Ente Comune le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di sughero.

ART. 5

Fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di escludere dalla gara d'asta per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa avanzare diritto ad indennizzo alcuno, per essere ammessi alla gara d'asta i concorrenti devono allegare all'offerta:

- a) certificazione, rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio nel quale essi concorrenti svolgono la propria attività, in data non anteriore a tre mesi a quella della gara, attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta del materiale sugheroso messo in vendita;

b) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto del presente capitolato. Il certificato potrà essere sostituito da autocertificazione redatto come da legislazione vigente.

c) quietanza, rilasciata dalla Cassa dell'Ente appaltante, relativa all'effettuato versamento di un deposito di €. 1.000 a compenso delle spese di contratto e delle spese d'asta.

Qualora il suddetto deposito fosse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che sarà indicata dall'Ente proprietario; se invece risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la rimanenza;

d) cauzione provvisoria del 2% da rendere mediante fideiussione bancaria o assicurativa da svincolarsi automaticamente. Qualora il suddetto deposito risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario; se invece risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la rimanenza.

e) dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato di fatto e delle condizioni generali e particolari dei luoghi nei quali dovrà eseguirsi l'estrazione, nonché di aver preso visione del presente Capitolato;

f) procura speciale debitamente legalizzata nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara d'asta per mezzo di un proprio rappresentante;

g) l'aggiudicazione e la successiva consegna rimarrà subordinata all'acquisizione della certificazione prefettizia da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della normativa vigente.

ART. 6

L'aggiudicatario resta vincolato verso l'Amministrazione venditrice dal momento dell'aggiudicazione. Nel caso che dalla documentazione prefettizia il titolare della ditta aggiudicatrice, il suo legale rappresentante e/o il direttore tecnico siano incorsi in uno dei provvedimenti di cui alle così dette "leggi antimafia", cessa ogni obbligazione da parte dell'aggiudicatario dal momento della comunicazione di tale provvedimento.

ART. 7

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo non oltre venti giorni dalla data del verbale di aggiudicazione ed in tale occasione, a richiesta dell'Ente proprietario, l'acquirente dovrà versare nei modi prescritti per legge la somma corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione quale cauzione definitiva a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

ART. 7 bis

La Ditta appaltatrice è tenuta a versare nella Tesoreria Comunale l'importo dell'appalto, comprensivo dell'IVA stabilita per legge, come segue:

-Il 30% alla firma del contratto di vendita;

-Il 40% entro 20 giorni dalla data di consegna del lotto da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Nuoro;

-Il rimanente 30% al termine delle operazioni di estrazione e comunque entro e non oltre il termine stabilito dall'Ente preposto per la presente annata agraria. La Ditta aggiudicataria non potrà allontanare dalla sughereta il materiale sughericolo estratto senza l'assenso del Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

ART. 8

Dopo la stipulazione, il contratto di vendita dovrà essere trasmesso per il visto di approvazione all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Nuoro

ART. 9

Qualora, entro i termini di cui all'art. 7, l'aggiudicatario non si presenti per la regolarizzazione dell'Atto contrattuale e/o, non abbia effettuato il versamento della prescritta cauzione, l'Ente proprietario potrà attivare un nuovo procedimento di vendita. Resteranno, in tal caso, a carico del precedente aggiudicatario, tutti i nuovi oneri sostenuti e l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, senza che questi abbia a pretendere a suo favore alcun beneficio per eventuali differenze in più. L'Ente appaltante provvederà inoltre ad incamerare la cauzione provvisoria prevista dall'art. 5.

ART. 10

Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'Ente proprietario dovrà comunicare all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, l'importo di aggiudicazione nonché le generalità ed il domicilio dell'aggiudicatario.

ART. 11

Lo svincolo del deposito cauzionale non potrà essere effettuato prima che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro abbia provveduto al rilascio dell'atto finale di collaudo e che non siano stati definiti i rapporti giuridici ed amministrativi per qualsiasi titolo inerenti l'aggiudicazione.

Specificatamente, l'atto finale di collaudo verrà disposto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro solo nel momento in cui l'aggiudicatario adempia a quanto prescritto dal successivo art.20 del presente Capitolato.

Con lo svincolo della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa e azione verso l'Amministrazione dell'Ente per qualsiasi rapporto giuridico ed amministrativo relativo all'aggiudicazione.

ART. 12

Il compenso delle spese di stima è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere versato all'atto della stipula del contratto, restano altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di rilievo e di controllo.

ART. 13

L'acquirente dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in moneta legale con il versamento al Tesoriere dell'Ente vendente nel modo che sarà indicato nell'avviso d'asta.

In caso di ritardo decorreranno a favore del nominato Ente gli interessi legali sulle somme dovute senza pregiudizio, peraltro, del diritto di procedere agli atti esecutivi ed alla vendita in danno dell'aggiudicatario così come specificato nel precedente art. 9

ART. 14

Dopo la notifica dell'avvenuta approvazione del contratto di vendita, l'aggiudicatario, entro dieci giorni, dovrà chiedere la consegna del lotto all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, inviando la relativa domanda tramite l'Ente proprietario che apporrà il proprio nulla osta, nonché gli estremi e gli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale.

Alla stessa domanda l'Ente accluderà il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione, il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'Oneri.

La consegna sarà eseguita dallo stesso Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro che, in tale occasione, indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante all'uopo delegato, la zona da utilizzarsi, precisando i limiti, i termini e i segnali che fissano l'estrazione, le prescrizioni da usarsi

nella medesima, le vie di trasporto del sughero, il termine assegnato per l'utilizzazione a norma del successivo art. 29, riportando tutto ciò in verbale che sarà sottoposto alla firma dell'aggiudicatario e del funzionario che effettuerà la stessa consegna.

Se l'aggiudicatario si rifiutasse di sottoscrivere il verbale in narrativa, nello stesso dovrà darsi atto delle ragioni del rifiuto. Qualora l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste lo ritenesse opportuno, dietro richiesta dell'interessato, potrà essere data all'aggiudicatario la consegna fiduciaria omettendo di fare il sopralluogo.

Trascurando l'aggiudicatario di richiedere la consegna, ogni fatto derivante dalla applicazione dell'art. 18 del presente Capitolato, per ogni effetto del medesimo, la stessa decorrerà dal decimo giorno della notifica dell'approvazione superiore della aggiudicazione, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata. Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale di €. 50,00 per ogni giorno da quello d'inizio dell'estrazione alla data della consegna stessa.

La medesima penale dovrà essere corrisposta dall'aggiudicatario all'Ente proprietario per ogni giorno di ritardo alla data d'ultimazione dell'estrazione e d'esbosco dei prodotti, secondo quanto disposto dal successivo art. 29.

Il verbale di consegna, compilato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, vale quale licenza d'estrazione, la quale peraltro dovrà effettuarsi solo nel periodo indicato nel decreto dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente (art. 27 della L.R. °4 del 09\02\1994).

Qualora l'aggiudicatario intenda cedere ad altri, in tutto o in parte, l'estrazione, la lavorazione, l'esbosco, o, in generale, l'utilizzazione della sughereta aggiudicata, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente proprietario e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

L'inosservanza di tale obbligo s'intende punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente nonché i maggiori danni di cui al precedente art.9.

ART. 15

Per accedere al luogo d'estrazione, l'aggiudicatario potrà servirsi solo delle strade e passaggi esistenti nella proprietà dell'Ente. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi d'altri proprietari.

ART. 16

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro il giorno in cui avranno inizio i lavori d'estrazione o, comunque, di utilizzazione della sughereta.

ART. 17

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutte le varie assicurazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti degli operai e del personale in genere utilizzato.

ART. 18

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi fino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori e né faccia tempestiva denuncia all'Autorità Forestale.

S'intende in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Ente vendente nei riguardi del quale nessun'azione potrà essere esercitata e nessuna richiesta potrà essere avanzata per qualsiasi titolo o ragione dall'aggiudicatario. Egli assume anche la responsabilità di

eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'Amministrazione dell'Ente in conseguenza dell'aggiudicazione.

Resta inteso che verificandosi un incendio colposo o doloso nel lotto assegnato, l'aggiudicatario non potrà pretendere all'Ente indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

ART. 19

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel perimetro della sughereta assegnata materiale sugheroso proveniente da altre lavorazioni.

ART. 20

L'aggiudicatario è tenuto ad estrarre, con personale proprio e da lui retribuito, tutto il materiale sugheroso posto in vendita nel lotto in narrativa e così identificabile:

- a) sughero gentile di anni 10 ed oltre, anche se pietroso, terroso, fiammato da più di due anni, verdoso o invaso da formicai, fino ad un'altezza massima dal suolo pari a tre volte la circonferenza misurata sopra scorza a mt.1,30 da terra (LR.N°4 del 09.02.1994); è da intendersi comunque che la decorticazione si arresterà, sia per il fusto che per le branche primarie e secondarie delle piante, nel punto in cui la circonferenza misurata sopra scorza, raggiungerà un diametro minimo di cm. 45;
- b) sugherone (sughero maschio) delle piante non demaschiate che abbiano raggiunto, sempre a mt.1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra scorza di cm.60. L'altezza d'estrazione in tal caso non dovrà essere superiore a due volte la misura della circonferenza rilevata come precedentemente specificato. La messa in produzione di eventuali piante di sugherone transitate in classe di estrazione dovrà comunque essere effettuata.
- e) sughero di seconda estrazione (sughero femmina) delle piante già messe a coltura, decorticabili, fino ad un'altezza dal suolo non superiore al doppio dell'effettiva circonferenza sopra scorza e sempre a mt.1,30 da terra.

In caso d'inadempienza da parte dell'aggiudicatario l'estrazione avverrà d'ufficio e tutti gli oneri e spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario con incameramento da parte dell'Ente appaltante del deposito cauzionale come indicato dall'art. 11 del presente Capitolato d'Oneri .Il verificarsi della fattispecie suddetta comporterà per la ditta aggiudicataria l'esclusione da futuri inviti a gare da parte del Comune appaltante e la conseguente segnalazione all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste competente per territorio.

ART. 21

Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti fino a raso terra, con successiva regolarizzazione delle calzette e delle corone.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e con ferri ben affilati, ponendo la massima cura per non recare danni al fellogeno e tanto meno provocare distacchi di tessuto legnoso dal fusto.

Non appena avvenuta l'estrazione del materiale sugheroso, dovrà essere praticata a regola d'arte su tutta la lunghezza del fusto decorticato una doppia incisione longitudinale (stradelle), ovvero in numero superiore a due se trattasi di fusti di rilevanti dimensioni al fine di evitare fenomeni di screpolatura sulla produzione futura.

ART. 22

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sugherone ed il sughero gentile dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo.

Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima dell'estrazione del sugherone.

Le prescrizioni che precedono e quelle di cui agli art. 20-21 del presente Capitolato integrano il disposto di cui all'art. 14 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Nuoro.

L'inadempienza a tale norma potrà dar luogo alla sospensione dell'estrazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro che imporrà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la ripresa dell'utilizzazione della stessa.

ART. 23

Ferme restando, comunque, le ammende che potranno essere comminate in base alle norme e disposizioni di legge vigenti, per eventuali inadempienze contemplate nel presente Capitolato, a carico dell'aggiudicatario saranno adottate le seguenti penalità:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: € 50,00 al giorno (art. 14);
- b) per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, così come stabiliti dall'art. 29 del presente Capitolato: €.60,00 al giorno;
- c) per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone: €. 50,00 per ogni pianta trascurata;
- d) per decortica eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 20: €.50,00/pianta;
- e) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto dal precedente art.21 €.50,00 per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette" e non sia stata effettuata a regola d'arte la regolarizzazione delle corone;
- f) per lesioni praticate sul fellogeno come dal precedente art. 21: €.50,00 per ogni pianta danneggiata;
- g) per mancata o imperfetta esecuzione della doppia stradella di cui al precedente art.21 €. 50,00 per ogni pianta priva d'incisione o per un'esecuzione irrazionale;
- h) per estrazione di sughero d'età inferiore a dieci anni €. 50,00 per ogni pianta decorticata, fatta salva l'applicazione delle pene e ammende di cui alle vigenti leggi Forestali.

ART. 24

L'aggiudicatario non potrà, per qualsivoglia motivo, procedere all'abbattimento di piante di qualsiasi età, dimensione e specie salvo il caso in cui ciò si renda necessario, su prescrizione degli organi competenti.

Per ogni pianta tagliata, ovvero danneggiata in modo tale da comportarne l'abbattimento, l'aggiudicatario dovrà risarcire l'Ente proprietario mediante la corresponsione di €.300,00 più il doppio del valore della massa legnosa. In violazione alle disposizioni di cui agli art. 19-20-21-22-24 del presente Capitolato, a carico dell'aggiudicatario saranno irrogate sanzioni e penalità a giudizio insindacabile dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

ART. 25

Qualora durante il periodo consentito dalle leggi e disposizioni vigenti si verificasse che il sughero e/o il sugherone non distacchino con facilità o si arrechi danno alla "mammina", dovrà essere immediatamente sospesa l'estrazione.

ART. 26

All'aggiudicatario è fatto obbligo di tenere sgombri i passaggi e le vie di accesso e transito in tutte le aree del lotto in modo da non ostacolarne la libera percorrenza.

Dovrà, altresì, sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del transito dei mezzi addetti al trasporto del materiale sugheroso

ART. 27

All'aggiudicatario e ai suoi dipendenti è vietato:

- a) accendere fuochi in bosco o nelle sue vicinanze;
- b) permettere il transito o depositare, entro il perimetro del lotto assegnato, altro materiale sugheroso proveniente da altra zona (vedi art 19).

ART. 28

L'aggiudicatario non potrà costruire, nell'ambito del lotto, tettoie ed altri manufatti senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o concessione da parte dell'Ente proprietario.

Sarà vincolante, in tal caso, il parere che esprimerà l'Autorità Forestale che potrà provvedere a designare il sito ed a dettare le norme di sicurezza per quanto attiene soprattutto la prevenzione degli incendi.

La realizzazione di strutture, anche di tipo precario, dovrà essere effettuata con materiali di proprietà dell'aggiudicatario, il quale dovrà demolirle e sgomberarle alla scadenza dei termini previsti dal successivo art.29 per l'estrazione e l'esbosco, trascorsi i quali tutti i manufatti potranno passare gratuitamente in piena proprietà dell'Ente ovvero potranno essere demoliti dallo stesso Ente con rivalsa delle spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29

L'estrazione del sughero gentile e del sugherone di cui al precedente art.20, dovrà ultimarsi entro il termine stabilito dal decreto dell'Assessore alla Difesa dell'Ambiente (art.27 della L.R.N°4 del 09.02.1994), ed il trasporto dei prodotti fuori dal lotto assegnato entro il termine stabilito dall'autorità competente.

Gli agenti forestali eseguiranno, durante le operazioni d'estrazione, controlli rilevando le infrazioni a quanto disposto dal presente Capitolato e facendone menzione su apposito verbale di riscontro che, firmato dal rappresentante della ditta aggiudicataria e da quello del Comune, sarà inviato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro per essere allegato agli atti di collaudo. In caso d'infrazione alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, sarà inoltre elevato verbale di contravvenzione.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per penalità ed indennizzi saranno pagate, al più tardi, entro otto giorni dalla data di notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali fatta salva ogni eventuale azione dell'Ente.

ART. 30

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione raccomandata A.R. all'aggiudicatario, l'estrazione o anche l'esbosco qualora, nonostante gli avvertimenti degli agenti forestali, esso persista nell'utilizzazione del bosco in violazione delle norme contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Ove dalla persistente irregolare utilizzazione dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in narrativa potrà essere fatta verbalmente dagli agenti forestali, salvo ratifica da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta dall'Ispettorato Ripartimentale predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 31

Il collaudo sarà effettuato, entro un mese dalla data di esbosco dei prodotti, in contumacia o in contraddittorio con l'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero alla presenza di un suo rappresentante all'uopo incaricato.

La domanda di collaudo sarà presentata dall'aggiudicatario, allo scadere del tempo previsto dal precedente art.29, all'Ente proprietario che dovrà apporvi il relativo nullaosta e quindi proseguirla all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del Comune proprietario da un funzionario dell'Ispettorato Dipartimentale predetto ovvero da un tecnico da questo designato.

Il collaudo eseguito come sopra avrà valore di lodo arbitrale, non soggetto ad appello o ricorso.

ART. 32

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale ed eventuali eccedenze del deposito per le spese, non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dell'utilizzazione e del contratto, sia verso l'Ente.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

ART. 33

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni e clausole non previste nel presente Capitolato, sarà effettuata dal funzionario o tecnico collaudatore.

ART. 34

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18.11.1923, N°2440 e del Regolamento 23.05.1924, N 827 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 35

L'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Orune, proprietario della sughereta.
Resta inteso che qualsiasi controversia di natura giudiziaria la vertenza si porterà innanzi all'Autorità competente per territorio.

Orune, li 30/03/2018

IL SINDACO
(Deiana Pietro)

L'AGGIUDICATARIO
